

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia in primo grado rubricata al N°2218/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 15.10.2025

tra:

ANNA ANCONA (c.f. NCNNA56P69B180E);
rapp. e dif. dall'avv. PAGLIARA FERNANDO;

appellante

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (c.f. 13756881002) in persona del legale rapp.te
pro tempore;
rapp. e dif. dall'avv. ORLANDI KATIA;
nonché contro
COMUNE DI LECCE (c.f.) in persona del legale rapp.te pro tempore;
contumace;

appellati

Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in giudizio di opposizione a precetto.

Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 15.10.2025;

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ANCONA ANNA ha interposto gravame avverso la sentenza n.904/2024 del 02.07.2024 pubblicata il 12.07.2024, con la quale il G.d.P. ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite.

Il giudizio di primo grado trae origine dall'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.02420229001477622/000 notificata il 22.04.2023, nell'ambito del quale l'opponente contestava la richiesta di pagamento di €1.048,41 relativa alla cartella esattoriale n.02420150005382543000 (su verbale di contestazione per violazione CdS), eccependo che tale titolo fosse già stato annullato con sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n.1624/2016, passata in giudicato.

Nel corso del giudizio di prime cure, il Comune di Lecce provvedeva allo sgravio del ruolo esattoriale in data 16.10.2023, ovvero soltanto successivamente alla notifica del ricorso e, di conseguenza, il Giudice di Pace dichiarava la cessazione della materia del contendere, disponendo tuttavia la compensazione delle spese di lite “per ragioni equitative”.

L'odierna appellante censura tale decisione limitatamente al capo relativo alle spese, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla base dei seguenti motivi di gravame:

1. omessa e apparente motivazione per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 92 c.p.c., lamentando che la formula “ragioni equitative” sia generica e non integri i presupposti di legge (soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni) richiesti per la compensazione.
2. violazione del principio di soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., poiché lo sgravio sarebbe avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio e in presenza di un giudicato precedente ignorato dagli enti, secondo l'appellante le spese dovessero gravare sui convenuti secondo il criterio della causalità.

Mentre il Comune di Lecce è rimasto contumace nel presente giudizio, AdER si è ritualmente costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ribadendo la propria estraneità al merito della pretesa, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, istruita sulla base della documentazione in atti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025 a norma dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..

L'appello è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

Il Giudice di Pace ha motivato la compensazione sulla scorta di generiche “ragioni equitative”.

Tale motivazione deve ritenersi apparente e in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c, secondo il quale la compensazione può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o — a seguito della sentenza Corte Cost. n.77/2018 — per altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere specificamente indicate, con la conseguenza che il mero richiamo all'equità non soddisfa tale onere motivazionale.

In particolare nelle ipotesi in cui il giudizio venga definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il Giudice è comunque tenuto a regolare le spese secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero operando una valutazione prognostica su quale sarebbe stato l'esito

del giudizio, qualora non fosse intervenuto il fatto che ha fatto venir meno l'oggetto della lite.

Nel caso di specie, le ragioni dell'opponente erano palesemente fondate in quanto basate su di precedente giudicato di annullamento dell'atto presupposto, disposto dalla sentenza del G.d.P. di Brindisi n.1624/2016.

Pertanto, la necessità del giudizio di primo grado è stata causata esclusivamente dall'inerzia del Comune di Lecce e di AdER nell'adeguarsi a tale giudicato, i quali, come detto, provvedevano allo gravio solo dopo la notifica dell'opposizione.

Sebbene AdER sostenga di essere mera esecutrice dei ruoli formati dall'Ente impositore, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'agente della riscossione è parte nel processo e risponde delle spese in solido con l'ente impositore qualora, come in questo caso, abbia notificato un atto basato su un titolo già annullato giudizialmente in un procedimento in cui AdER stessa era costituita (v. Cass. Civ., sez. II, 26.04.2022, n.13031).

Per tutte le considerazioni che precedono, l'appello va accolto con riforma parziale della sentenza impugnata e conseguente condanna di AdER e del Comune di Lecce alle spese di lite per il doppio grado di giudizio, le quali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi in considerazione della serialità e la scarsa importanza della vicenda di cui al D.M. n.55/2014 e successive integrazioni e modifiche.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ANCONA ANNA nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del legale rapp.te pro tempore nonché contro il COMUNE DI LECCE in persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 904/2024 del Giudice di Pace di Brindisi, condanna AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e il COMUNE DI LECCE, in solido tra loro, al pagamento in favore di ANCONA ANNA delle spese per il primo grado che si liquidano in €43,00 per le borsuali ed €457,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA delle spese di lite del primo grado con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Fernando Pagliara;
2. condanna AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e il COMUNE DI LECCE, in solido tra loro, al pagamento in favore di ANCONA ANNA delle spese di lite per il presente grado di appello che si liquidano €147,00 per le borsuali ed in €852,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Fernando Pagliara.

Così deciso in Brindisi in data 28.04.2026 con sentenza depositata in modalità telematica in Cancelleria.

IL GIUDICE

dott. Francesco GILIBERTI

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.

PROTOCOLLO N. 0078516 del 28/04/2026 09:35:15 // ENTRATA

Copia conforme ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a FRANCESCO MARIA GILIBERTI è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 26/05/2026. FIRMATO _____

Impronta HASH (SHA256):4909e89ad741bf1d12c57168970f4f5331dad6dd5ee47fcb94bc2bfff7fe4ae0.

POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 2218/2024/CC

Mittente: tribunale.brindisi@civile.ptel.giustiziacert.it

Destinatari: protocollo@pec.comune.lecce.it

Inviato il: 29/04/2026 09.18.18

Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

Brindisi - Tribunale di Brindisi.

Comunicazione di cancelleria

Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 2218/2024

Giudice: GILIBERTI FRANCESCO

Attore principale: ANCONA ANNA

Conv. principale: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 617/2026 (ESITO (non spec.))

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 29/04/2026 09:18

Registrato da ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

IndiceBusta.xml ()

Comunicazione.xml ()

644698s.pdf.zip ()